

ORIGINALE



COMUNE di MADONE

Provincia di Bergamo

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA N. 18 DEL 28.03.2022

Oggetto: INDIVIDUAZIONE DELLO SCHEMA PER LA REGOLAZIONE DELLA QUALITA' CONTRATTUALE E TECNICA PER IL COMUNE DI MADONE PER IL PERIODO 2022/2025 (ART. 3 DEL TQRIF - ALLEGATO 'A' ALLA DELIBERAZIONE ARERA 15/2022) IN QUALITA' DI ENTE TERRITORIALMENTE COMPETENTE.

L'anno **duemilaventidue** addì **ventotto** del mese di **marzo**, alle ore **19.30** nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

ALBERGATI Rosaria	Presente
MONZANI Anna Maria	Presente
SCOLLETTA Valentino	Presente
PISONI Gianpaolo	Assente
LAMANNA Vanessa	Presente

Totale presenti **4**

Totale assenti **1**

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale: Borsellino dott.ssa Luisa.

Essendo legale il numero degli intervenuti, la sig.ra ALBERGATI Rosaria, Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.



COMUNE di MADONE

Provincia di Bergamo

Oggetto: **INDIVIDUAZIONE DELLO SCHEMA PER LA REGOLAZIONE DELLA QUALITA' CONTRATTUALE E TECNICA PER IL COMUNE DI MADONE PER IL PERIODO 2022/2025 (ART. 3 DEL TQRIF - ALLEGATO 'A' ALLA DELIBERAZIONE ARERA 15/2022) IN QUALITA' DI ENTE TERRITORIALMENTE COMPETENTE.**

IL RESPONSABILE DEL SETTORE II
“Gestione risorse economiche e finanziarie”

PROPONE L'ADOZIONE DELLA PRESENTE DELIBERAZIONE

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATA la DCC n. 6 del 14/03/2022 con la quale sono stati approvati il bilancio di previsione finanziario 2022/2024 e il Documento Unico di Programmazione 2022/2024;

PREMESSO che l'art. 1, comma 527, della Legge 27/12/2017, n. 205, attribuisce all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;

VISTA la deliberazione ARERA 363/2021/R/Rif, con la quale è stato approvato il Metodo Tariffario (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 ai fini della definizione delle componenti di costo ammesse a copertura tariffaria da inserire all'interno del Piano finanziario quadriennale;

VISTA la deliberazione n. 15/2022/R/RIF del 18/01/2022, con la quale ARERA, ha disciplinato il Testo Unico della “Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani” (TQRIF), attuando l'obiettivo di “far convergere le gestioni territoriali verso un servizio agli utenti migliore e omogeneo a livello nazionale, tenendo conto delle diverse caratteristiche di partenza, applicando principi di gradualità, asimmetria e sostenibilità economica”, che articola i seguenti obblighi di servizio:

- per la qualità contrattuale:
 - a) gestione delle richieste di attivazione, variazione e cessazione del servizio;
 - b) gestione dei reclami, delle richieste di informazioni e di rettifica degli importi addebitati;
 - c) punti di contatto con l'utente;
 - d) modalità e periodicità di pagamento, rateizzazione e rimborso degli importi non dovuti;
 - e) ritiro dei rifiuti su chiamata;
 - f) disservizi e riparazione delle attrezzature per la raccolta domiciliare;
- per la qualità tecnica:
 - a) continuità e regolarità del servizio;

b) sicurezza del servizio;

RICHIAMATO in particolare l'articolo 3.1 dell'Allegato A (TQRIF) che dispone quanto segue: "Entro il 31/03/2022, l'Ente territorialmente competente determina gli obblighi di qualità contrattuale e tecnica che devono essere rispettati dal gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero dai gestori dei singoli servizi che lo compongono, per tutta la durata del Piano Economico Finanziario, individuando il posizionamento della gestione nella matrice degli schemi regolatori di cui alla seguente tabella, sulla base del livello qualitativo previsto nel Contratto di servizio e/o nella Carta della qualità vigente/i che deve essere in ogni caso garantito";

CONSIDERATO che:

- entro il 31/03/2022, pertanto, ciascun Ente territorialmente competente (ETC) deve individuare il posizionamento nella matrice degli schemi regolatori, optando tra:
 - Schema I: livello qualitativo minimo;
 - Schema II: livello qualitativo intermedio;
 - Schema III: livello qualitativo intermedio;
 - Schema IV: livello qualitativo avanzato.
- in base al posizionamento scelto, si applicheranno i relativi obblighi di qualità contrattuale e tecnica, via via crescenti passando dal livello I al livello IV, con possibilità di determinare eventuali obblighi di servizio e standard di qualità migliorativi e ulteriori rispetto a quelli previsti nello schema regolatorio di riferimento (art. 2 deliberazione ARERA n. 15/2022; art. 3.2, Allegato A);

TENUTO CONTO che l'adeguamento agli obblighi ed il raggiungimento degli standard di qualità contrattuale e tecnica previsti dallo schema della matrice regolatoria di appartenenza determinerà degli oneri da inserire nella componente "CQ" del piano finanziario 2022/2025, prevista dalla deliberazione ARERA n. 363/2021;

RILEVATO che all'interno dell'Allegato A alla Deliberazione 363/2021, ARERA definisce l'Ente Territorialmente Competente come "l'Ente di governo dell'Ambito, laddove costituito ed operativo, o, in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente";

VISTO che l'articolo 3-bis del Decreto-Legge 138/11 al comma 1-bis, attribuisce agli enti di governo dell'ambito o bacini territoriali ottimali e omogenei, cui gli enti locali partecipano obbligatoriamente, le "funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo[...];

RILEVATO che nell'ambito del D. Lgs. n. 152/2006 è permesso alle Regioni, ai sensi dell'art. 200, comma 7, adottare "modelli alternativi o in deroga al modello degli Ambiti Territoriali Ottimali", predisponendo un Piano Regionale di gestione dei rifiuti che dimostri la propria adeguatezza rispetto agli obiettivi strategici previsti dalla normativa vigente;

RILEVATO che nel caso della Regione Lombardia, già con Legge n. 26/2003, la stessa aveva organizzato il sistema integrato di gestione dei rifiuti in modo alternativo, attribuendo ai Comuni la funzione di organizzazione e affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani e approvando un Programma Regionale di gestione dei rifiuti con Delibera n. 220 del 27 giugno 2005, ai sensi della normativa a suo tempo vigente (D. Lgs. n.22/1997);

CONSIDERATO che, alla luce di quanto rilevato ai punti precedenti, emerge che nell'ambito della Regione Lombardia non è funzionante l'Autorità di ambito/bacino, di cui all'art. 3-bis del D.L. 138/2011 e che le funzioni di Ente Territorialmente Competente sono assunte direttamente dai Comuni;

VISTO che ai sensi dell'articolo 107 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267: "i poteri di indirizzo e di controllo politico-amministrativo spettano agli organi di governo, mentre la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica è attribuita ai dirigenti mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo";

VISTA la Deliberazione 363/2021/R/Rif, articolo 2 commi 2 e 3, nei quali viene definita la componente tariffaria CQ come "la componente di cui al comma 9.2, di natura previsionale, per la copertura di eventuali

oneri [...] aggiuntivi riconducibili all'adeguamento agli standard e ai livelli minimi di qualità che verranno introdotti dall'Autorità, ove non ricompresi nel previgente contratto di servizio”;

CONSIDERATO che l'individuazione dello Schema Regolatorio di Gestione tra quelli indicati all'articolo 3.1 del TQRIF consente la valorizzazione puntuale della componente CQ mediante la ponderazione sugli obblighi di servizio e sugli standard generali di qualità che il servizio di Gestione dovrà garantire a far data dal 01/01/2023;

CONSIDERATO:

- il livello qualitativo previsto nel contratto di servizio e la ricognizione condotta nella gestione del medesimo;
- le complessità insite negli adeguamenti richiesti dagli schemi con livelli più avanzati;

RITENUTO, per tutti i motivi esposti sopra, di voler provvedere ad introdurre il sistema regolatorio con gradualità, individuando come schema applicabile per il periodo di riferimento (2023-2025) lo schema I “livello qualitativo minimo”;

PRESO ATTO dell'incertezza circa l'individuazione dell'organo competente ad adottare il presente provvedimento;

RITENUTO, in attesa di chiarimenti ufficiali, che la competenza alla sua adozione possa rientrare tra quelle residuali della giunta comunale, di cui all'art. 48 del D. Lgs 267/2000;

RITENUTO, in via prudenziale, di sottoporre alla successiva approvazione del Consiglio Comunale i contenuti del presente atto;

VISTO il parere favorevole del Responsabile del Settore II “Gestione risorse economiche e finanziarie” in ordine alla regolarità tecnico-contabile, ai sensi del dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dal Decreto Legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni in Legge 7 dicembre 2012, n. 213;

VISTI

- il T.U.E.L. approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- il Decreto Legislativo 118/2011, così come modificato ed integrato dal Decreto Legislativo 126/2014;

CON VOTI

D E L I B E R A

LE PREMESSE formano parte integrante della presente deliberazione e qui si intendono integralmente riportate.

DETERMINARE gli obblighi di qualità contrattuale e tecnica a cui dovranno adeguarsi i gestori dei singoli servizi che compongono il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani secondo lo schema I “livello qualitativo minimo” di cui all'art. 3.1 del Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF) approvato dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) con la delibera 15/2022/R/rif.

SOTTOPORRE, in via prudenziale, alla successiva approvazione del consiglio comunale i contenuti del presente atto.

TRASMETTERE ai Gestori il presente atto affinché gli stessi possano provvedere alle necessarie determinazioni degli effetti incidenti sul Piano Finanziario 2022-2025 in corso di predisposizione, sulla base della scelta operata al punto precedente.

PREDERE ATTO che, così come previsto dalla suddetta delibera di ARERA, il nuovo sistema entrerà in vigore dal 01/01/2023.

DISPORRE che la presente deliberazione sia trasmessa in elenco ai Capogruppo Consiliari ex art. 125 del T.U.E.L. approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

DICHIARARE, stante l'urgenza, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA l'allegata proposta di deliberazione avente ad oggetto "INDIVIDUAZIONE DELLO SCHEMA PER LA REGOLAZIONE DELLA QUALITA' CONTRATTUALE E TECNICA PER IL COMUNE DI MADONE PER IL PERIODO 2022/2025 (ART. 3 DEL TQRIF - ALLEGATO 'A' ALLA DELIBERAZIONE ARERA 15/2022) IN QUALITA' DI ENTE TERRITORIALMENTE COMPETENTE. " redatta dal Responsabile del Settore II LEONI CRISTINA;

RICHIAMATO il Decreto Sindacale n. 6 in data 29 dicembre 2021, n. 13532 di protocollo con il quale veniva individuato il Responsabile del Settore II di questo Comune;

VISTO il parere del Responsabile del Settore II reso ai sensi dell'art. 49 - comma 1 - del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dall'art. 3, comma 2, lettera b), del Decreto Legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni, in Legge 7 dicembre 2012, n. 213;

VISTO, circa la competenza dell'organo deliberante, l'art. 48 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

CON VOTI UNANIMI favorevoli, espressi nei modi di legge,

DELIBERA

DI APPROVARE l'allegata proposta di deliberazione avente ad oggetto "INDIVIDUAZIONE DELLO SCHEMA PER LA REGOLAZIONE DELLA QUALITA' CONTRATTUALE E TECNICA PER IL COMUNE DI MADONE PER IL PERIODO 2022/2025 (ART. 3 DEL TQRIF - ALLEGATO 'A' ALLA DELIBERAZIONE ARERA 15/2022) IN QUALITA' DI ENTE TERRITORIALMENTE COMPETENTE. " redatta dal Responsabile del Settore II LEONI CRISTINA.

DI DISPORRE che la presente deliberazione sia trasmessa in elenco al Capogruppo Consiliare ex art.125 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18/08/2000, n. 267.

UNANIMEMENTE e con separata votazione, dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - comma 4 - del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
ALBERGATI Rosaria

Il Segretario Comunale
BORSELLINO dott.ssa Luisa
